

Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive

Parere n. 12-2004

MASSIMA

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del DM n. 195 del 13 giugno 1997, la richiesta di parere al Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive diviene improcedibile nel caso in cui la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate interpellata in prima istanza emetta "*medio tempore*" un parere conforme alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

TESTO

Vista l'istanza della ----- S.a.s. con sede in -----, presentata al Comitato in data ----- per il tramite della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del -----, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, 10° c., della L. 30 dicembre 1991 n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di una progettata operazione di scissione parziale con metodo proporzionale (da effettuarsi a valori di libro) e mirata a realizzare la separazione della componente produttiva dell'azienda dal suo patrimonio immobiliare.

Udito il relatore prof. Francesco Tesauro.

Rilevato preliminarmente che l'istante si è rivolta al Comitato deducendo che la preventiva richiesta di parere rivolta alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso in data ----- non ha avuto risposta.

Accertato tuttavia che con nota -----, prot. n. -----, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in senso conforme alla soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente.

Ritenuta la piena ammissibilità di una pronuncia tardiva da parte della Direzione Centrale dopo la formazione del silenzio, avente rilevanza puramente procedimentale.

Considerato che la fattispecie è espressamente prevista dall'art. 1, 6° c. del D.M. 13 giugno 1997 n. 195 a norma del quale "*il parere emesso dal Dipartimento delle Entrate, in conformità alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, rende improcedibile la richiesta di parere al Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive*";

P.Q.M.

Dichiara la richiesta di parere improcedibile.